

Società holding e passaggio generazionale

di Giovanni d'Ayala Valva e Giulio Tombesi – Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

www.virtax.it

Redatto in data 29 marzo 2023

I conferimenti di partecipazioni a favore di società presentano un regime fiscale di vantaggio che agevola l'impiego delle società holding nelle operazioni di riorganizzazione della catena partecipativa, anche in un'ottica di successione ereditaria e passaggio generazionale, eventualmente beneficiando di uno specifico regime di detassazione.


Le holding di partecipazioni rappresentano uno degli strumenti maggiormente utilizzati dagli imprenditori italiani per razionalizzare i propri assetti partecipativi e facilitare i successivi trasferimenti di quote societarie, anche in favore delle future generazioni (c.d. passaggio generazionale). In tale contesto, al fine di incentivare il ricorso a tale modello organizzativo, il legislatore ha introdotto un regime di sostanziale neutralità fiscale per le operazioni di conferimento di partecipazioni detenute a titolo personale all'interno di veicoli societari.



In particolare, è stata prevista la possibilità di conferire un pacchetto partecipativo di controllo (superiore al 50%) in favore di una società di capitali ed escludere da tassazione l'eventuale plusvalenza che deriverebbe dal conferimento a condizione che la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto in misura non superiore al costo fiscale della partecipazione acquisita (c.d. regime di "realizzo controllato" o di "neutralità indotta").

Più recentemente è stata poi introdotta la possibilità di accedere a tale regime di neutralità anche per i conferimenti di partecipazioni "qualificate" (ovverosia, che rappresentino una percentuale di diritti di voto superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno) e conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (cd. "**holding unipersonali**").

Grazie a quest'ultima modifica, risulta quindi possibile realizzare un percorso riorganizzativo avente ad oggetto (anche) partecipazioni **non di controllo**. Partecipazioni che possono essere pertanto conferite, a titolo esemplificativo, dai due fratelli, che detengono ciascuno il 50% delle azioni ordinarie di una società per azioni operativa italiana, a favore delle proprie S.r.l. unipersonali, dagli stessi interamente controllate, senza subire alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi.




Per poter beneficiare di tale regime è tuttavia necessario rammentare che laddove oggetto di conferimento fosse a sua volta una holding (ovverosia, nello specifico, una società che presenta nel proprio attivo un ammontare di partecipazioni, secondo il criterio del valore normale, superiori al 50 per cento) allora le soglie partecipative "qualificate" dovranno essere calcolate avendo riguardo all'intera catena partecipativa, tenendo conto del c.d. effetto demoltiplicativo.

Ad esempio, qualora sia conferito in una S.r.l. unipersonale il 50% di una società holding che detiene a sua volta il 25% di una società operativa, tale conferimento non potrà beneficiare dell'esenzione in quanto la partecipazione del 25% deve essere "demoltiplicata" sulla base della partecipazione di livello superiore (in tal caso, il 25% dovrebbe essere moltiplicato per il 50%, e quindi la partecipazione "effettiva" nella società operativa sarebbe del 12,5%).

In tale contesto, alcuni recenti interventi dell'Agenzia delle Entrate hanno ulteriormente agevolato il ricorso alla creazione di holding unipersonali chiarendo, ad esempio, che non risultano fiscalmente abusive le operazioni prodromiche al realizzo di una struttura partecipativa che consenta di accedere al predetto regime di sostanziale esenzione (risposta n. 374/E del 2022). Si tratta, in particolar modo, di tutte quelle operazioni "a monte" che consentono all'imprenditore di integrare il requisito della soglia partecipativa qualificata, come l'acquisto o la donazione della percentuale partecipativa mancante. Ad esempio, nel caso in cui l'imprenditore detenesse solamente il 19%, potrebbe liberamente acquistare dagli altri soci l'1,01% mancante per poter accedere al regime di favore.

Di contro, tuttavia, è stato ritenuto fiscalmente abusivo porre in essere, in assenza dei presupposti richiesti per realizzare il conferimento in neutralità fiscale, una complessa serie di fusioni e/o scissioni fiscalmente neutrali per ottenere lo stesso effetto finale di un conferimento. In tal caso, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le operazioni realizzate fossero prive di sostanza e finalizzate unicamente ad evitare di effettuare direttamente il conferimento, il quale sarebbe stato soggetto a tassazione ordinaria (cfr. risposta n. 14/E del 2023).

Per ciò che concerne, invece, le operazioni successive al conferimento, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (risposta n. 5/E del 2023) che il passaggio generazionale posto in essere successivamente alla creazione della società holding unipersonale (segnatamente, la donazione a favore dei propri figli delle quote della holding neo-costituita sfruttando il regime di neutralità previsto per le partecipazioni qualificate) non può considerarsi come un aggiramento del predetto requisito della "unipersonalità" e deve quindi ritenersi pienamente lecito.



Quest'ultimo chiarimento è particolarmente interessante in quanto rende ancora più evidente il collegamento funzionale che può esistere tra la costituzione di una holding e il successivo trasferimento delle quote della stessa per ragioni di passaggio generazionale.

In tale contesto, con riguardo al diverso ambito dell'imposta di donazione, il legislatore ha da tempo previsto poi un ulteriore vantaggio: in caso di patti di famiglia e, più in generale, di donazioni d'azienda o del controllo societario in favore del coniuge o dei discendenti, il trasferimento potrà essere completamente esente da imposta di donazione, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'attività di impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento e rendano una apposita dichiarazione in tal senso.

Sotto questo profilo, l'Agenzia (risposta n. 552/E del 2021) si è espressa in termini restrittivi ed ha specificato che l'esenzione non può trovare applicazione ove sia trasferito il controllo di una holding che a sua volta detiene solo una quota di minoranza in una società operativa. In questo caso, l'Agenzia ha ritenuto che applicare l'agevolazione al trasferimento di una partecipazione non realmente espressiva di una azienda fosse contrario allo spirito della norma. Tale posizione è stata recentemente condivisa dalla Corte di Cassazione (ord. 28 febbraio 2023, n. 6082), la quale ha affermato la necessità del requisito dell'"esercizio dell'impresa" da parte della società trasferita al fine di evitare la circolazione in esenzione di beni non costituenti aziende (es. denaro, immobili personali) dietro uno schermo societario.

Sarebbe stato quindi applicabile, in tal caso, solamente il regime ordinario dell'imposta di donazione, il quale, comunque, implica un carico fiscale contenuto, specie se confrontato con altri regimi fiscali esteri. Per il caso dei figli, si applicherebbe, infatti, un'aliquota del 4% sull'ammontare che eccede una franchigia di 1 milione di euro, partendo da una base imponibile che, per le partecipazioni di società non quotate, può limitarsi al valore del patrimonio netto contabile.

La posizione restrittiva dell'Agenzia delle entrate sembra comunque abbastanza comprensibile, in quanto, nel caso di specie, si trattava di una holding che a sua volta deteneva, in sostanza, la sola partecipazione (minoritaria) nella società operativa. Non è tuttavia chiaro se le stesse conclusioni possano applicarsi anche ai casi in cui la holding risulti titolare di una pluralità di partecipazioni di minoranza e svolga effettiva attività di gestione e di investimento in ulteriori partecipazioni, non andandosi quindi a qualificare come un mero "schermo" societario, bensì come titolare effettiva di una attività finanziaria propria consistente nella regolare movimentazione di capitali. In tal caso, si potrebbe ritenere che la società holding sia essa stessa l'azienda di famiglia "operativa", indipendentemente dalle percentuali partecipative detenute suo tramite.